

TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO  
RICORSO EX ARTT. 7BIS E 14 TER E SS. L. 27.01.2012 N. 3  
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
PROCEDURA FAMILIARE

**IMPERIALE Mariangela** (C.F. MPRMNG80T49L682U) nata a Varese (VA) il giorno 9 dicembre 1980 residente in Roccavione (CN) Via Luigi Barale n. 24

e

**COCCIOLO Annunziato** (C.F. CCCNNZ76C13F537O) nato a Vibo Valentia (VV) il 13 marzo 1976 e residente in Roccavione (CN) Via Luigi Barale n. 24

entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaella Giuliano (GLNRLF72B59D205X pec [raffaella.giuliano@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:raffaella.giuliano@ordineavvocaticuneo.eu)) e dall'Avv. Cinzia Roggero RGGCNZ87B52C589A pec [cinzia.roggero@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:cinzia.roggero@ordineavvocaticuneo.eu)) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cuneo Corso Carlo Brunet n. 1, giusta procura alle liti rilasciata in data 30 marzo 2022 ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. su foglio separato allegato e depositato telematicamente in uno con il presente atto

- *Debitori istanti*

\* \* \*

PREMESSO CHE

- i ricorrenti sono coniugi conviventi, e formano un nucleo familiare (doc. 1), ambedue gravati da un forte sovraindebitamento avente origine e cause comune;
- I ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, avente origine comune, come richiesto dall'art. 7bis Legge 3/2012 cui intendono porre rimedio;
- I ricorrenti non hanno carichi pendenti né hanno mai riportato condanne penali come da certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale e dalla Procura della Repubblica di Cuneo (docc. 2-3);
- Gli istanti in relazione alle posizioni debitorie oggetto della presente proposta rivestono la qualifica di consumatori avendo assunto le obbligazioni *de quibus* “*esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale*”;
- Sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
  - non essere soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed essere privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;



- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- aver fornito documentazione che consente di ricostruire in modo adeguato la relativa situazione debitoria, economica e patrimoniale;
- é volontà dei ricorrenti instaurare un procedimento *ex* artt. 7*bis* e 14*ter* e seguenti della L. 3/2012;
- I Signori Cocciolo e Imperiale si sono rivolti all'OC.C. di Cuneo chiedendo di essere assistiti ai fini della predisposizione di una "Liquidazione del Patrimonio" di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, con procedura iscritta al Prot. N. 161/2022.
- Con lettera di incarico professionale la Dott.ssa Mariarosa Sugliano veniva nominata quale Gestore della Crisi a supporto dei Signori Cocciolo Annunziato e Imperiale Mariangela e, esaminata la documentazione fornita dalla debitrice e verificate, per quanto possibile, le informazioni dagli stessi personalmente rese, dava corso alla redazione della "Relazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 6 e dell'art. 9 comma 2 e comma 3 *bis* Legge 3/2012" corredata dalle opportune attestazioni in ordine alla fattibilità della liquidazione del patrimonio (doc. 25);
- Veniva quindi predisposto dai ricorrenti il qui esteso ricorso per la liquidazione del patrimonio.

\* \* \*

Al fine di una migliore comprensione e verifica di quanto sopra esposto e di consentire all'Ill.mo Giudice una più agevole valutazione della situazione debitoria, i ricorrenti ritengono opportuno riassumere qui di seguito gli elementi rilevanti posti a fondamento della propria domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento che qui ci occupa.

#### **Cause del sovraindebitamento.**

La situazione debitoria, di notevole entità, che grava sui ricorrenti deriva quasi esclusivamente dai debiti contratti con gli istituti di credito per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione familiare.

Gli istanti sono coniugi, e hanno contratto matrimonio in data 14 luglio 2007 in Roccavione (CN) (doc. 4);

La Sig.ra Imperiale è dipendente [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato part time, con un reddito annuo lordo riportato nel 2021 (ultimo rilevato da CUD 2021 doc. 5 e mod. Unico 2021 doc. 6) pari ad € 24.061,00.

I dati relativi ai redditi 2022 non presenteranno variazioni rilevanti.



Il Sig. Cociolo Annunziato è dipendente di [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio, con un reddito annuo lordo riportato nel 2021 (ultimo rilevato da CUD 2021 doc. 7 e mod. Unico 2021 doc. 8) pari ad € 36.401,00.

I dati relativi ai redditi 2022 non presenteranno variazioni rilevanti.

Dal matrimonio sono nati due figli, ad oggi minori, [REDACTED] (nata il 13 marzo 2009) e [REDACTED] (nato il 25 maggio 2012).

I ricorrenti sono proprietari dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Roccavione (CN) Via Luigi Barale n. 24 Censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roccavione al Foglio 8 particella 212 sub. 5 e particella 213 sub. 4 (Piani S1-T1 categoria A/3 Classe U, vani 8 Euro 285,08) su cui grava ipoteca volontaria, per le ragioni di cui meglio si dirà oltre, ed oggetto di procedura di esecuzione immobiliare R.G. [REDACTED]

Nonostante il buon reddito percepito, gli istanti si trovano ora in una situazione di sovraindebitamento.

Con atto 1 febbraio 2011 a rogito del Notaio [REDACTED] i ricorrenti hanno stipulato contratto di mutuo (contestuale all'erogazione a saldo e quietanza) per l'importo di € 175.789,09 con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (doc. 9). Tale mutuo è stato richiesto allo scopo di estinguere il finanziamento originario concesso dalla Barclays Bank Plc ai Signori Imperiale e Cociolo e stipulato in data 27 aprile 2007 con Rogito Notaio [REDACTED]. A garanzia di tale mutuo veniva iscritta ipoteca volontaria.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è stata surrogata nei diritti e nelle garanzie sia reali che personali spettanti alla Banca Originaria Barclays Bank Plc e in particolare nell'originaria ipoteca.

Sempre in data 1 febbraio 2011, con rogito Notaio [REDACTED] (doc. 10), è stato stipulato ulteriore mutuo per l'importo di € 10.000,00 tra i Signori Imperiale e Cociolo e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Anche a garanzia di questo mutuo veniva iscritta ipoteca sull'immobile di loro proprietà.

L'attuale sovraesposizione dei ricorrenti affonda le proprie radici nell'evoluzione del debito inizialmente contratto con Bnl per l'acquisto dell'abitazione familiare.

In virtù dell'acquisto dell'abitazione i ricorrenti assumevano un'esposizione debitoria pari a circa € 200.000,00 che risultava inizialmente sostenibile grazie ai redditi da lavoro, ma che nel tempo è divenuto insostenibile a fronte anche delle necessità dei figli.

Come risulta dalla documentazione contabile/contrattuale esaminata e dalle verifiche effettuate, i ricorrenti avrebbero dato di volta in volta corso al "consolidamento" di vecchie posizioni debitorie contraendo nuovo mutuo e sottoscrivendo finanziamenti personali sia con l'Istituto di Credito



mutuante che con il Credito al consumo mediante cessione del quinto dello stipendio, il tutto per far fronte al pagamento del mutuo originario.

I ricorrenti hanno cercato invano di pagare regolarmente le rate del mutuo ma è pervenuto loro atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare (docc. 11-12)

Il mutuo veniva rinegoziato, seguivano per entrambi i coniugi le cessioni del quinto dello stipendio, in modo da ottenere un finanziamento da utilizzare per il pagamento di alcune rate scadute (oltre a far fronte alle spese correnti).

Tutte le posizioni debitorie ad oggi riferibili ai ricorrenti e che ne hanno determinato la relativa attuale situazione di sovraindebitamento risulterebbero essere state contratte personalmente in qualità di consumatori, al fine di provvedere al pagamento del mutuo e al sostentamento della famiglia, senza alcuna eventuale connessione/attinenza con l'eventuale esercizio di attività di impresa e/o commerciale.

I Signori Cocciolo ed Imperiale non hanno mai svolto attività di impresa né in forma individuale né in forma societaria.

Dall'esame della documentazione bancaria emerge che negli anni i debitori hanno di fatto destinato tutte le risorse economiche al pagamento dei sempre più gravosi ratei restitutori relativi ai prestiti personali contratti nel corso degli anni antecedenti.

Dalla disamina della documentazione fornita dai debitori apparirebbe di tutta evidenza che la maggior parte delle posizioni debitorie oggi ascrivibili ai Signori Cocciolo ed Imperiale risultano essere riferite a finanziamenti/prestiti personali da questi ultimi chiesti ed ottenuti proprio per dare corso alla estinzione/consolidamento di altre precedenti situazioni debitorie agli stessi riferiti nonché al fine di poter disporre del denaro necessario per dar corso al pagamento dei ratei restitutori di altri finanziamenti/prestiti personali.

Tutto ciò con una progressiva ed inevitabilmente crescente difficoltà dei debitori nel sostenere i piani di rientro/rimborso dei nuovi prestiti e mutui consolidati, i cui ratei restitutori (di importo sempre più rilevante) divenivano oggettivamente sempre più difficili da sostenere se rapportati al reddito mensile degli istanti (nel tempo rimasto costante).

Ad oggi permane dunque un debito dei ricorrenti nei confronti di BNL di circa 190.615,49, stimato come minimo e prudenziale, suscettibile di aumento per effetto di interessi e more.

Nelle more della predisposizione del presente ricorso l'immobile oggetto di procedura esecutiva R.G. ██████ è stato aggiudicato per la somma di € 52.320,00 in data 20 aprile 2022 e che si è in attesa del decreto di trasferimento (docc. 13-14).



Per effetto di tutto ciò il debito residuo nei confronti di BNL risulta di circa 138.295,49 non più assistito da garanzia ipotecaria ma al chirografo.

A carico di entrambi i ricorrenti sussiste il debito pari ad € 2.081,78 per l'utilizzo del fido presso la Banca Sella.

Il Sig. Cocciolo è proprietario delle seguenti autovetture: [REDACTED] immatricolata nel [REDACTED] e [REDACTED] targata [REDACTED], immatricolata nel [REDACTED]. La Sig.ra [REDACTED] non risulta essere proprietaria di alcun autoveicolo (docc. 15-16).

Gli automezzi sono utilizzati dai coniugi per recarsi al luogo di lavoro ([REDACTED]), essendo residenti in Roccavione e facendo i turni. Risulta pertanto impossibile avvalersi di mezzi pubblici.

È di tutta evidenza che tali mezzi immatricolati nel [REDACTED] e nel [REDACTED], oltre 10 anni orsono, sono privi di valore di mercato.

È doveroso sottolineare che l'indebitamento dei ricorrenti deriva da una "cattiva gestione dei rapporti con le banche".

Dato quanto sopra i Signori Cocciolo e Imperiale si trovano nell'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della BNL come meglio descritto e specificato oltre, e pertanto gli stessi hanno dovuto presentare all'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai sensi e per gli effetti della Legge 3/2012.

A tale ruolo è stata incaricata la Dott.ssa Sugliano.

#### **Procedimenti giudiziari ed azioni in corso:**

Con riferimento ad entrambi i coniugi è in corso di definizione la procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Cuneo R.G. 8/2018 di cui si è già detto nel paragrafo precedente.

#### **Cessione del quinto**

Sulle retribuzioni di entrambi i coniugi sono attualmente pendenti una cessione del quinto a favore di Prestitalia a fronte di due finanziamenti al consumo pari ad € 28.140,00 ed € 20.124,00.

#### **Per Cocciolo Annunziato.**

- È stato notificato atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto la retribuzione percepita da [REDACTED], promosso da [REDACTED] cessionaria dei crediti vantati da Unicredit S.p.a. per l'importo, come da precetto, di € 3.294,04 (doc. 17).

- È stato emesso verbale di violazione del codice della strada per il Comune di Genola dall'Unione del Fossanese di € 191,00 (doc. 18).

- Sono stati emessi n. 2 verbali di violazione del codice della strada per il Comune di Borgo San Dalmazzo di € 504,00 (doc. 19).



- Sono stati emessi n. 2 ingiunzioni di pagamento per violazione del codice della strada per il Comune di Roccavione notificata da STEP s.r.l. di € 519,12 (doc. 20).

- Ha con Soris s.p.a. un debito pari ad € 5.186,08 per bolli auto non pagati.

\* \* \*

Stante tutto quanto sopra narrato, i ricorrenti non hanno potuto che rivolgersi all'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo il quale ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, la Dott.ssa Sugliano Mariarosa, quale Gestore della crisi deputata alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché alla redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

\* \* \*

La situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione del ricorso, evidenzia le seguenti poste:

#### **VALORI PATRIMONIALI PASSIVI**

La situazione debitoria attuale ascrivibile ai Signori Cociolo ed Imperiale risulta ammontare a complessivi attuali € € 250.655,51.

L'odierna situazione debitoria della ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori, l'importo e la natura del credito (privilegiata e chirografaria)

Creditori	Privilegio	Chirografo	Totali	€
BNL		190.615,49	190.615,49	190.615,49
Tiberius SPV srl		3.294,04	3.294,04	3.294,04
Unione del Fossanese		191,00	191,00	191,00
Comune di Borgo San Dalmazzo		504,00	504,00	504,00
Comune di Roccavione		519,12	519,12	519,12
Soris S.p.A.	5.186,08		5.186,08	5.186,08
Prestitalia		28.140,00	28.140,00	28.140,00
Prestitalia		20.124,00	20.124,00	20.124,00
Fido Banca Sella		2.081,78	2.081,78	2.081,78

Si allega elenco dei creditori, importi e recapiti (doc. 21), per un totale complessivo di € 250.655,51.

#### **VALORI PATRIMONIALI ATTIVI**

I ricorrenti possono mettere a disposizione il loro reddito futuro eccedente quanto necessario per il sostentamento e il mantenimento dei debitori e della loro famiglia, prudenzialmente individuato in € 14.400,00 annui per quattro anni.



Per un totale complessivo di € 57.600,00

### **REDDITO DISPONIBILE E RETRIBUIBILE**

I debitori hanno percepito nel 2021 un reddito complessivo lordo di circa € 60.462,00 pari a circa € 5.038,50 lordi mensili. Tale reddito, trattandosi di attività da lavoro dipendente, è certo. Lo stesso dicasi per l'anno 2022 e varrà per i seguenti.

I debitori dichiarano di avere necessità per il mantenimento proprio e della loro famiglia (due figli minori in età scolare) di circa € 2.890,00 mensili, così specificato e documentato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Alimenti	900,00
Autovetture (carburante, bollo, assicurazione)	280,00
Vestiaro proprio	100,00
Vestiaro per i figli	120,00
Scuola ed attività figli	150,00
Bollette Utenze domestiche	250,00
Riscaldamento	180,00
Cellulare	70,00
Varie ed imprevisti	80,00
Affitto	620,00
Animali domestici	50,00
Spese mediche	90,00
Totale fabbisogno	2.890,00

Si segnala che le spese necessarie per il sostentamento familiare sono perfettamente in linea, rispetto alle spese indicate dall'ISTAT per l'anno 2021. In particolare, per una famiglia tipo quale quella dei ricorrenti (una coppia con due figli del Nord Italia), l'ISTAT ha quantificato spese mensili per consumi famigliari per l'anno 2021 è di € 2.717,47. La quantificazione delle spese mensili, è leggermente più alta in considerazione delle spese mediche da affrontare visto la malattia della figlia [REDACTED] che soffre di disturbo del comportamento alimentare (doc. 22). Tanto è vero che in data 17.06.2022 è stata ricoverata [REDACTED] con una degenza prevista per parecchi mesi. Tale situazione comporterà che uno dei due genitori debba chiedere un periodo di aspettativa poiché l'Ospedale richiede la presenza stabile di un genitore al fianco della minore (doc. 23).

A tali spese dovranno aggiungersi le spese per l'imminente trasloco al momento in cui verrà rilasciato l'immobile oggetto dell'esecuzione. Ad oggi sono in corso le trattative per la stipula del



contratto di locazione dell'immobile sito in [REDACTED] al prezzo di € 620,00 con riserva di produrre lo stipulando contratto di locazione.

\* \* \*

A fronte della sudescritta situazione economico/finanziaria i debitori istanti in base a quanto dettato dalla Legge 3/2012 come modificata dalla Legge 176/2020 hanno l'unica possibilità di ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14ter e ss Legge 3/2012 e pertanto sottopongono all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale il seguente

### **PIANO LIQUIDATORIO**

tale proposta prevede un piano liquidatorio ai sensi del quale i debitori istanti per la soddisfazione, almeno parziale, dei creditori, verso la quasi totalità dei quali rispondono in solido, potrebbero offrire la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento proprio e della loro famiglia, e ciò per il prossimo quadriennio secondo i seguenti calcoli:

- gli stessi dichiarano di avere la necessità, per il proprio sostentamento e della loro famiglia, di € 2.890,00, ovvero 34.680,00, come meglio dettagliato nei paragrafi precedenti;

- Spese di procedura:

A) costo O.C.C.	5.617,61 €
B) costo advisor	3.000,00 € oltre IVA e CPA

- Sub A) il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC unitariamente ex art.17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del citato D.M. (doc 24);

- Sub B) il compenso degli scriventi legali per la redazione e la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio è stato concordato come da conferimento dell'incarico.

\* \* \*

Tutto ciò premesso i ricorrenti Coccio Annunziato e Imperiale Mariangela, come sopra rappresentati e difesi

### **PROPONGONO**

la soddisfazione dei creditori secondo la seguente modalità:

- versamento dell'intero reddito da ciascuno percepito, con trattenuta per il sostentamento proprio e della propria famiglia e precisamente € 1.200,00 mensili per tutta la durata del piano liquidatorio previsto in anni 4 (quattro).

Pertanto i ricorrenti, come sopra meglio generalizzati e rappresentati

### **CHIEDONO**





che Codesto Ill.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 7bis in relazione agli artt. 14 ter e ss Legge 3/2012 e per l'effetto nominare il liquidatore a sensi dell'art. 14 quinquies della Legge 3/2012;
- dichiarare l'invalidità e per l'effetto la sospensione del pagamento delle rate garantite dalla cessione del quinto disposta in favore di Prestitalia per entrambi i ricorrenti;
- fissare il limite di quanto occorrente al mantenimento personale dei ricorrenti e della loro famiglia, come quantificato e motivato in parte narrativa e precisamente in € 2.890,00 mensili pari ad € 34.680,00 annui o altra somma che il Giudice vorrà determinare;
- disporre ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge 3/2012 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori con particolare riferimento al pignoramento promosso da Tiberius ad oggi non ancora iscritto a ruolo.

Si allegano:

- 1) Certificato di stato di famiglia;
- 2) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti di Imperiale Mariangela
- 3) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti di Cocciolo Annunziato
- 4) Certificato anagrafico di matrimonio;
- 5) CUD 2022 Imperiale;
- 6) Modello 730/2022 Imperiale;
- 7) CUD 2022 Cocciolo;
- 8) Modello 730/2022 Cocciolo;
- 9) Contratto di mutuo;
- 10) Contratto di mutuo;
- 11) Atto di precetto;
- 12) Atto di pignoramento;
- 13) Verbale di aggiudicazione;
- 14) Relazione periodica delegato alle vendite;
- 15) Visura PRA Cocciolo;
- 16) Visura PRA Imperiale;



- 17) Atto di pignoramento Tiberius
- 18) Unione del fossanese
- 19) Comune di Borgo San Dalmazzo
- 20) Comune di Roccavione
- 21) Tabella crediti e creditori;
- 22) Certificato medico;
- 23) Attestazione ricovero e presenza di un familiare;
- 24) Preventivo Dott.ssa Sugliano Mariarosa
- 25) Relazione particolareggiata Gestore della Crisi – OCC e doc. allegati.

Si dichiara che la presente procedura è soggetta al versamento del contributo unificato determinato in misura fissa pari ad € 98,00.

Con osservanza,

Cuneo, 12 luglio 2022

Avv. Raffaella Giuliano

Avv. Cinzia Roggero

